

COMUNE DI TORTORETO
Provincia di Teramo



**ISTITUZIONE ED INDIVIDUAZIONE DELLE AREE PUBBLICHE PER
L'ESERCIZIO DEL COMMERCIO ANCHE SU AREA DEMANIALE MARITTIMA**

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 60 del 28/06/2000

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti il D.L. 31 Marzo 1998, n.114 art.28 e la Legge Regionale 23 Dicembre 1999, n.135 che disciplinano e regolamentano l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel territorio regionale e premesso che per commercio al dettaglio su aree pubbliche si intende l'attività di vendita delle merci e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo e le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte, con impianti fissati o non fissati permanentemente al suolo;

Rilevato e dato atto che, ai sensi dell'art.14 L.R. 135/99, ai fini della programmazione del Commercio su aree pubbliche svolto a posto fisso, l'attività viene considerata equivalente al Commercio fisso al dettaglio e quindi sottoposto a regole che consentono l'individuazione dei punti vendita sul territorio, in relazione alla distribuzione della popolazione ed ai problemi di assetto di gestione del territorio e di mobilità e traffico;

Rilevato e dato atto che, nella individuazione di tale area si è tenuto conto delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione in uso. Nella individuazione delle aree si è tenuto altresì conto, in particolare, dei flussi della domanda e delle abitudini di acquisto dei consumatori; in particolare, nelle ore stabilite di svolgimento dei mercati, si è tenuta in debita considerazione la presenza di aree di sosta e parcheggi, in modo da evitare impatto commerciale, ambientale ed economico incompatibile con l'insediamento dei mercati;

Visto l'art.28 comma 15 del D. Lgs. 114/98 il quale indica che il Comune, sulla base delle disposizioni emanate dalla Regione stabilisce l'ampiezza complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attività commerciale su aree pubbliche, nonché le modalità di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i criteri di assegnazione degli stessi;

Rilevato, altresì, che l'art. 4 comma 7 della L.R. 135/99, prevede che possono essere previste aree da destinare esclusivamente all'esercizio di mercato specializzato a carattere provvisorio e stagionale, utilizzando la stessa procedura di concessione di posteggio prevista dall'art 2 comma 16;

Ritenuto di dover individuare, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 114/98 e Legge Regionale 135/99, un'area pubblica sulla quale è possibile effettuare un **MERCATO SPECIALIZZATO PER IL SETTORE ABBIGLIAMENTO**, con svolgimento il Martedì, Mercoledì e Domenica di ogni settimana dal 15 Giugno al 15 Settembre dalle ore 07:00 alle ore 14:00. Sarà stabilita l'ampiezza complessiva dell'area riservata a mercato e, all'interno della stessa, la superficie dei singoli posteggi (che comunque devono avere ampiezza adeguata a contenere i mezzi e i banchi), attribuendo almeno il novanta per cento dei medesimi alla categoria merceologica "Abbigliamento e generi affini" ed il restante dieci per cento dei posteggi è adibito a generi merceologici diversi.

Tenendo conto:

- delle previsioni contenute negli strumenti urbanistici;

- delle caratteristiche del Territorio;
- della rete distributiva in atto;
- della capacità della domanda della popolazione, sia stabile che fluttuante;

Vista l'esigenza di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore, realizzando altresì un adeguato equilibrio fra le varie presenze commerciali che operano sul territorio comunale;

Ravvisata l'opportunità di istituire un mercato in aree da utilizzare esclusivamente per l'esercizio dell'attività di commercio al dettaglio su area pubblica nel periodo stagionale, tenuto conto che, nel nostro Comune si verifica, nel periodo Giugno -Settembre, una massiccia presenza turistica, soprattutto nelle Zone SUD, Centro SUD e NORD, le cui necessità ed esigenze di acquisti non possono essere soddisfatte dalla rete di vendita tradizionale;

Considerato che per l'utilizzo dell'area per gli scopi di cui sopra non ostano motivi di carattere ambientale, urbanistico né motivi di viabilità, traffico, né igienico sanitario, o di pubblico interesse;

Visto il nulla – osta da parte delle competenti autorità Marittime;

Rilevato che sarà data notizia dell'avvio del procedimento alle categorie ed agli esercenti interessati ai sensi della legge 241/90, attraverso la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune e l'affissione di avviso fisso presso le Bacheche comunali distribuite sul territorio,

D E L I B E R A

di ritenere la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto, e di conseguenza:

1)confermare i mercati già istituiti con delibera di giunta comunale n.221 del 3 Giugno 1998 ed istituire un nuovo mercato su area pubblica (passeggiata lungomare Sirena) localizzandolo in Zona Sud, nei pressi dello Stabilimento Balneare denominato "Tamerici"-verso Nord – Pertanto, vengono individuate ed istituite sulla passeggiata cinque aree mercatali, di cui n° 3 per lo svolgimento di mercati a carattere stagionale specializzato (art. 2 comma 7 e 8 L.R. 135/99) per "Abbigliamento e generi affini" e n°2 per lo svolgimento del mercatino serale; il tutto, come di seguito specificato:

> **MARTEDÌ Zona centro SUD** (sulla passeggiata) dal "**SOLARIUM**" verso Sud, per una superficie complessiva di Mq. 696. Posteggi totali n.22 di cui, n.21 da m 8 x 4 = mq.32 e n.1da m.6 x 4 = mq.24. I posteggi sono numerati progressivamente dal n.1 al n.22.

> **MERCOLEDÌ Zona NORD** (sulla passeggiata) a confine con il territorio del Comune di Alba Adriatica fino a Sud dello Stabilimento Balneare "**GARDEN**", per una superficie complessiva di mq. 504. Posteggi totali n.16 di cui n.15 da m.8 x 4 = mq.32 e n.1 .da m.6 x 4 = mq. 24. I posteggi sono numerati progressivamente dal n.1 al 16.

>DOMENICA Zona SUD (sulla passeggiata) dallo Stabilimento Balneare "Tamerici"-verso Nord per una superficie complessiva mq. 504. Posteggi totali n. 16, numerati progressivamente dal n. 1 al n. 16.

> MERCATINO SERALE ZONA NORD (marciapiede rotonda Leonardo da Vinci) per n. 6 posteggi esclusivi per: bigiotteria e souvenir di realizzazione prevalentemente artigianale, oggetti vari di cultura ed artigianato in genere Italiano ed Estero, Libri, oggetti di propria creazione, opere di ingegno di carattere creativo.

> MERCATINO SERALE ZONA SUD (marciapiede rotonda Monti) n.6 posteggi esclusivi per bigiotteria e souvenir di realizzazione prevalentemente artigianale, oggetti vari di cultura ed artigianato in genere Italiano ed Estero, Libri, oggetti di propria creazione, opere di ingegno di carattere creativo.

Tenuto conto che i mercati che si svolgono il martedì, il mercoledì e la domenica mattina sono nati come specializzati per il settore abbigliamento e prodotti affini, i posteggi dal n. 1 al n. 20 ,(per il martedì) sono riservati alla vendita di tale prodotto, mentre i restanti posteggi dal n. 21 al n. 22, possono essere utilizzati per la vendita di qualsiasi altra merce del settore non alimentare, così dicasi, per i restanti mercatini del mercoledì e della domenica, osservando la stessa procedura di calcolo.

2) Le aree possono essere assegnate soltanto ai commercianti titolari di autorizzazioni per il commercio su aree pubbliche ed i posteggi, possono essere utilizzati soltanto da commercianti titolari di autorizzazioni di cui all'art.2 comma 16 della L.R. 135/99.

I posti, contrassegnati da un numero progressivo per ogni mercato, saranno destinati in base alle domande che perverranno ai sensi dell'art.6 comma 3 della L.R. 135/99. Le domande per l'esercizio dell'attività sulle zone appartenenti al Demanio Marittimo, di cui all'art. 10 comma 2 della L.R. 135/99, devono pervenire fra il 1 Febbraio 15 Marzo (termine perentorio), con istanza in bollo diretta al Sindaco. Si considerano pervenute in tempo utile tutte le domande spedite o presentate direttamente al Comune entro tale data. Per le istanze inviate a mezzo posta fa fede il timbro e data appostavi dall'ufficio accettante. Non si tiene in alcun conto delle domande presentate o spedite oltre il termine sopra imposto.

3) Il Comune procederà all'assegnazione dei posteggi disponibili, sulla base di una graduatoria formulata secondo i seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) maggior numero di presenze effettive maturate nell'ambito del mercato;
- b) anzianità dell'attività maturata come iscrizione nel registro delle imprese per l'attività di commercio su aree pubbliche;
- c) ulteriori criteri stabiliti dal Comune, sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti.

4) Nel mercato di nuova istituzione (Zona Sud nei pressi dello stabilimento balneare denominato "Tamerici"-verso Nord, i posteggi sono assegnati sulla base dei seguenti criteri, in ordine prioritario:

- a) maggior anzianità di iscrizione al registro delle imprese per attività di commercio su aree pubbliche;
- b) ulteriori criteri stabiliti dal Comune sentite le organizzazioni di categoria dei commercianti.
- c) per le domande che hanno la stessa data di presentazione, valgono nell'ordine, i seguenti criteri di priorità:
 - 1.anzianità di iscrizione al REC dell'attività richiesta;
 - 2.dichiarazione inizio attività, ai fini IVA;
 - 3.iscrizione registro ditte C.C.I.A.A.;
 - 4.minor numero di autorizzazioni possedute;
 - 5.minor numero di posteggi;
 6. età del richiedente;
 - 7.sorteggio

5) La concessione del posto è subordinato al versamento della COSAP, salvo eventuali diritti erariali trattandosi di zona demaniale.

6) **DECADENZA DELLA CONCESSIONE DEL POSTEGGIO:**

1. il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività da luogo alla decadenza della concessione del posteggio nel quale è stata commessa l'infrazione e degli altri indicati nella stessa autorizzazione;
 2. costituisce condizione di decadenza della concessione la mancata assunzione da parte dell'operatore dell'onere giornaliero, di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere da essa tutti i rifiuti prodotti;
 3. la decadenza della concessione del posteggio per la mancata utilizzazione dello stesso, si verifica qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, in proporzione alla durata dell'attività, secondo il rapporto (1/4). Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica.
- 7) Si revoca, pertanto, la deliberazione della giunta comunale n° 221 del 3 Giugno 1998, per la parte non riconfermata dalla presente delibera ed ogni altra eventuale deliberazione o disposizione incompatibile e contraria. Per tutto quanto non è previsto nella presente deliberazione si applicano le norme di cui alla L.R. 23 Dicembre 1999 n° 135. Per le violazioni alle disposizioni della presente ed alle norme della nominata LR. 135/99, si rimanda al dettato di cui al titolo X del D.L. 114/98.
- 8) Per l'anno 2000 la graduatoria verrà fatta secondo i criteri di cui al presente regolamento, utilizzando i nominativi degli operatori partecipanti ai mercatini del martedì e del mercoledì.
- 9) Rendere con separata ed unanime votazione il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 3 dell'art. 47 della legge 142/90.